



## DISPENSE CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL *PATENTINO* PER CICLOMOTORI

### Introduzione normativa generale

Le regole che impongono determinati comportamenti, stabilendo i doveri ed i diritti dei cittadini sono definite **norme**. Le norme sono, a loro volta, raccolte nel sistema giuridico di uno Stato, il quale costituisce il cosiddetto **diritto**. Il diritto si suddivide in varie categorie a seconda del tipo di attività umana interessata. Si avranno quindi un **diritto amministrativo** ( poteri della Pubblica amministrazione, Stato, Enti locali etc. e doveri dei cittadini nei suoi confronti ) – **diritto penale** ( Codice penale e di procedura penale, divieti e punizioni per chi commette reati ) – **diritto civile** o **diritto privato** ( Codice civile, diritti e doveri dei cittadini fra di loro nei rapporti privati ).

Le **norme** contenute nei vari tipi di **diritto** sono chiamate **norme giuridiche** e debbono essere applicate da chi ha il dovere di farlo ( Pubblica Amministrazione attraverso la polizia, i funzionari pubblici, il Governo con i Ministri, i Giudici e via dicendo) e rispettate dai cittadini di uno Stato (o di una Comunità internazionale come la CEE, nel caso di accordi fra più Stati – cosiddetto **diritto comunitario**). Basta un breve accenno per dire che esiste anche un **diritto internazionale** che regola i rapporti degli Stati fra di loro, dotato di proprie regole dette **norme di diritto internazionale** (per es. l'attività dell'ONU in materia di missioni militari di pace).

Le **norme giuridiche** si distinguono, quindi, in **norme amministrative** – **norme penali** ( Codice penale) – **norme civili** (Codice civile).

Abbiamo detto che una norma è una regola che stabilisce obblighi e/o diritti, per es. l'obbligo di tenere un determinato comportamento da parte di chi sta effettuando una attività come guidare un veicolo ed il diritto equivalente di un'altra persona o della società intera al rispetto di quella norma. Il non rispetto della regola e, quindi, della **norma** è definito **violazione**. Le violazioni sono punite con le **sanzioni**. Rifacendoci allo schema delle norme sopra descritto, ne consegue che: le **violazioni** alle **norme amministrative** sono punite con **sanzioni amministrative** ( tramite la compilazione da parte dei pubblici funzionari, tra cui gli appartenenti alle forze di polizia, del cosiddetto **verbale** ) – le **violazioni** alle **norme penali** sono punite con **sanzioni penali** (in genere con l'intervento di un **giudice**, lo svolgimento di un **processo penale**, la **sentenza** che decide una **pena detentiva** o **pecuniaria**, cioè una pena che impone il carcere oppure una pena che impone il pagamento di una somma di denaro ). Solo un cenno alle sanzioni per le violazioni delle **norme civili** che comportano anche in questo caso l'intervento di un **giudice** con un **processo civile** e la **sentenza** che obbliga per es. al pagamento di un danno provocato o a rispettare un contratto.

Una **norma**, sia essa amministrativa, penale o civile può essere distinta in **norma perfetta** ed in **norma imperfetta**.

Le **norme perfette** sono costituite da due parti: 1. l'ordine di fare/non fare o di tenere un determina-

to comportamento ( il principio stabilito, definito in termine tecnico **dispositivo** ) – 2. la punizione nel caso di inosservanza del dispositivo ( l'esempio di una norma perfetta si ha con il classico divieto di fumare in un luogo e con la punizione prevista per chi non osservi il divieto, cioè per chi trasgredisce, definito giuridicamente **trasgressore**). Nella categoria delle norme perfette è compresa la maggior parte delle norme giuridiche.

Le **norme imperfette** sono costituite solamente da una parte, dal **dispositivo** e non è prevista una punizione nel caso di inosservanza (un esempio può venire dall'invito di stare in silenzio in certe occasioni senza che sia stabilita una punizione).

Si è detto che le **norme civili** sono contenute nel **Codice civile**. Esso è lo strumento giuridico che regola la convivenza tra i singoli cittadini per quanto riguarda gli affari privati, i rapporti con i vicini, le eredità, la famiglia, i rapporti commerciali, il matrimonio e così via. Il **Codice civile** stabilisce, però, un **principio generale** che vale per tutti i cittadini e che trova applicazione anche nei due gruppi di norme **amministrative** e **penali**: chi provoca un danno ad altri, deve pagare o porvi rimedio. Si tratta del cosiddetto **risarcimento del danno**. E' proprio in base a questo principio che il **Codice della Strada** impone l'obbligo dell'assicurazione per tutti i veicoli a motore circolanti su strada.

Le **norme penali** e cioè il Codice che le contiene – **Codice penale** – dividono i cittadini in **tre categorie** agli effetti della applicazione delle relative punizioni:

I categoria, **minori di anni 14**

II categoria, **minori di anni 18 ma con 14 anni già compiuti**

III categoria, **maggiorenni ( dai 18 anni in poi )**.

Mentre la prima categoria di persone **non è responsabile** degli atti compiuti, la seconda e la terza categoria comprendono cittadini **responsabili** degli atti compiuti. In sostanza, i cittadini delle ultime due categorie **rispondono personalmente delle violazioni alle norme penali**. Che vengono definite **reati**. Si tratta del principio giuridico della **imputabilità**, cioè capacità di intendere e volere e, quindi, piena responsabilità, nel commettere i reati. La differenza che corre tra le due categorie di cittadini in questione riguarda solamente il modo in cui vengono puniti i trasgressori e le pene ( punizioni ) da applicare. I **minori compresi tra i 14 ed i 18 anni** sono sottoposti, infatti, ad uno speciale **processo penale**, condotto da **giudici appositi**, i quali emettono **sentenze** con pene particolarmente adatte alla fascia di età.

Le **norme amministrative** invece dividono i cittadini in **due categorie** agli effetti della applicazione delle relative punizioni: I. **minori di anni 18** ( minorenni ) – II. **dai 18 anni in poi** ( maggiorenni ). In questo caso, solamente la seconda categoria di persone è **responsabile** e, cioè, **punibile** per le violazioni commesse. La prima categoria non è né **responsabile** né **punibile** e gli effetti delle violazioni commesse ricadono sui soggetti della seconda categoria quando questi ultimi siano **genitori, tutori** ( cioè responsabili dei minori in assenza dei genitori o in casi particolari ) o **addetti alla sorveglianza** dei minori perché loro affidati. Il **Codice della Strada** contiene **norme amministrative** e **norme penali**.

## Il Codice della Strada

Per quanto di interesse del presente corso possiamo dire che il **Codice della Strada** è composto in linea di massima da **due parti**: una prima parte di natura **tecnica** – una seconda parte di natura **normativa** che pone, quindi, regole da rispettare ed, in particolare, norme di **comportamento**. Precisiamo subito che il luogo fisico, reale in cui si applicano le **norme** contenute nel **Codice della Strada** è l'**ambiente strada**. La strada è definita come *l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali*.

Prima di esaminare più a fondo l'**ambiente** (o meglio gli ambienti) **strada**, facciamo una utile anticipazione sulla seconda parte del **Codice della Strada**, cioè su quella dedicata al **comportamento** (da tenere da parte di tutti coloro che utilizzano la strada e, quindi, non solo dai conducenti ma anche dai pedoni, definiti – con un termine generale – **utenti**). Questa parte del Codice contiene una **norma fondamentale** (vale a dire un principio sul quale si basa tutto il resto) costituita dall'**articolo 140**. L'articolo 140 prescrive che gli **utenti** (coloro che utilizzano la strada e sono destinatari delle regole ) della **strada** si comportino al fine di:

- Garantire sempre e dovunque la **sicurezza**;
- Evitare **pericolo** ed **intralcio** alla circolazione.

### La strada

La strada è costituita da più parti, delle quali quella destinata allo **scorrimento** dei veicoli è definita **carreggiata**.

Gli **ambienti stradali** si possono suddividere in **due grandi ambiti**:

- A. l'ambito **urbano**
- B. l'ambito **extraurbano**.

I due ambiti stradali sono spesso marcatamente **diversi** per una serie di **caratteristiche** che li contraddistinguono, riassumibili in: ambiente naturale ed antropico ( abitato e modificato dall'uomo ) di riferimento – conformazione geometrica della strada ( modo in cui si sviluppa la strada lungo il proprio percorso ) – regole da rispettare – pericoli ed insidie tipiche di uno o dell'altro ambito.

### I segnali stradali

Come ogni altro ambiente la **strada** ha un proprio **linguaggio** la cui conoscenza è essenziale per poterla utilizzare in piena **sicurezza** e nel rispetto degli altri. Il linguaggio della strada è costituito dalla **segnaletica stradale** che, grazie all'uso di simboli grafici **convenzionali** ( che hanno lo stesso significato per tutti ), impone – nei casi specifici non rientranti nelle **norme di comportamento** applicabili senza l'uso di segnali – determinati comportamenti da tenere tramite **obblighi, divieti, prescrizioni** oppure **fornisce indicazioni utili** agli utenti.

La segnaletica ha una propria e ben definita **gerarchia**. La gerarchia significa la **priorità** nell'ordine di rispetto e di valore dei segnali. In sostanza per **gerarchia** si intende un sistema a piramide con una disposizione delle cose in ordine di importanza a discendere dal vertice verso la base.

I segnali stradali sono distinti, in: **verticali** – **orizzontali** – **luminosi** – **complementari**. A queste quattro categorie va aggiunta una quinta costituita dalle **segnalazioni degli Agenti del traffico**. La **gerarchia** dei segnali e, quindi, la loro classificazione secondo l'**ordine di importanza** è la seguente:

1. le segnalazioni degli Agenti del traffico ( queste prevalgono su tutti gli altri segnali ed annullano ogni altro tipo di segnale presente ed ogni diversa **norma di comportamento** contenuta nel Codice della Strada )
2. i segnali luminosi ( in massima parte **semafori** a tre luci rossa/gialla/verde )
3. i segnali verticali
4. la segnaletica orizzontale
5. i segnali complementari.

Dunque, per fare un esempio: in presenza di semaforo acceso con abbinato segnale di STOP, prevale la luce semaforica del colore in funzione al momento, il segnale di STOP deve essere rispettato solamente quando il semaforo non è funzionante.

## I segnali verticali

I segnali verticali hanno due caratteristiche generali che valgono per ogni tipo di cartello: A. sono posizionati sul ciglio della strada – B. sono disposti secondo il senso di marcia dei veicoli o degli utenti interessati. Queste condizioni possono subire eccezioni nei casi in cui le caratteristiche geometriche della strada o l'ambiente circostante non permettano il rispetto delle due regole su indicate. Per es. in ambito urbano lungo una via stretta e fiancheggiata da edifici si potranno avere segnali verticali a *sbalzo* su una o più corsie in modo tale da essere collocati rispetto ai conducenti in posizione elevata e diritta.

I segnali verticali sono suddivisi in vari gruppi a seconda delle loro specifiche funzioni:

- 1) **segnali di pericolo**;
  - 2) **segnali temporanei**;
  - 3) **segnali di prescrizione**;
  - 4) **segnali di indicazione**.
- 3.1 ...di PRECEDENZA  
3.2 ...di DIVIETO  
3.3 ...di OBBLIGO

Esaminiamo ora ciascun gruppo di segnali.

### 1) Segnali di pericolo.

La loro funzione è quella di **preavvisare** l'esistenza di un pericolo – di **indicare** la natura – di **imporre** un comportamento **prudente!** al conducente. Per regola generale ( *convenzione* ), tutti i segnali di pericolo sono posti alla distanza di **150 m** prima ( a monte ) del punto di pericolo. Anche questa regola può subire alcune eccezioni dovute alle caratteristiche dei luoghi e della strada. In tal caso e cioè *quando un segnale di pericolo sia posto a meno di 150 m dal punto segnalato* il cartello recante il simbolo del pericolo viene **integrato** ( completato ) da un apposito **pannello** rettangolare indicante la effettiva distanza ( per es. **100 m** ). **Importante!** Il segnale di pericolo indica l'inizio della zona in cui deve essere tenuto un comportamento particolarmente prudente nella guida. Elenchiamo di seguito i principali segnali di pericolo: **segnali che avvisano di particolari caratteristiche geometriche stradali** ( strettoie, curve, dossi, pendenze ) – **segnali che avvisano di pericoli legati a particolari caratteristiche atmosferiche** ( strada scivolosa in caso di pioggia ) – **segnali che avvisano della presenza di altri sistemi di circolazione lungo**

**la strada percorsa** ( una strada che da senso unico diventa a doppio senso, l'approssimarsi di una rotatoria o di un semaforo ) – **segnali che avvertono di pericoli specifici** ( pericolo di incendio boschivo, animali vaganti ) – **segnale di pericolo generico**, costituito da un ! con l'aggiunta di uno specifico pannello a seconda del pericolo presegnalato ( presenza di ghiaccio, neve, mezzi meccanici da cantiere ). Tutti i segnali di pericolo hanno la **forma** di un **triangolo equilatero** con bordo **rosso**, colore di **fondo bianco** e **simboli neri**. Rientra in questo gruppo una serie di segnali specificamente adottati per gli attraversamenti ferroviari sulla sede stradale. Si tratta dei segnali di preavviso di **passaggi a livello con barriere** ( pannello bianco posto ripetutamente a 150, 100 e 50 m prima del passaggio a livello, di forma rettangolare e colore bianco rispettivamente con tre, due ed una barra obliqua rossa ) e di preavviso di **passaggi a livello senza barriere** ( denominati *croci di S. Andrea*, si tratta di un segnale a singola croce greca o a doppia croce greca, di colore bianco con bordo rosso. Le croci , singola o doppia, avvisavano l'utente della presenza di un passaggio ad un binario o a doppio binario ).

## 2) Segnali temporanei.

In quanto a concetto ( significato ) ed a contenuto debbono essere considerati come i **segnali di pericolo**. Il **colore** che distingue questi segnali è il **giallo** con bordo **rosso** e forma a **triangolo equilatero** quando ripetono le funzioni dei segnali di pericolo ordinari. Negli altri casi hanno forma **rettangolare** ( e contengono i simboli di segnali di obbligo o divieto ) o di freccia destra/sinistra ( funzione di segnali di indicazione ). Sono utilizzati in presenza di **cantieri** e **lavori stradali**, avvisando dei pericoli specifici connessi agli stessi e fornendo indicazioni sulle **condizioni della circolazione provvisoriamente modificata**. Esistono due tipi di segnali temporanei, quelli verticali e la segnaletica **orizzontale**. Quest'ultima ha le stesse funzioni della **segnaletica orizzontale ordinaria** ed è identica per forme adottate. La **segnaletica orizzontale temporanea** si distingue per il colore **giallo**. Accanto ai segnali temporanei esistono anche altre forme di **segnalazioni temporanee** di tipo **manuale**( dischi a doppia faccia rossa/verde ) e **luminosa** ( semafori, luci rosse per segnalare ostacoli quali ponteggi ). Il **giallo/giallo arancione**, integrato da elementi riflettenti, costituisce anche il colore base degli indumenti da lavoro degli addetti ai cantieri e lavori stradali.

## 3) Segnali di prescrizione.

I segnali di prescrizione rendono noti **obblighi, divieti, limitazioni** ai quali devono attenersi gli utenti della strada. Si dividono in: **segnali di precedenza** – **segnali di divieto** – **segnali di obbligo**.

**3-1 Segnali di precedenza:** fra questi i due più importanti sono il segnale di **STOP** ed il segnale di **DARE LA PRECEDENZA**. Per ciascuno di essi è previsto un comportamento specifico da parte dei conducenti. Nel caso di **STOP**, il conducente ha l'**obbligo** di **fermarsi** ( 1 ) – deve **verificare** se non sopraggiungono veicoli alla sua destra ed alla sua sinistra e, comunque, da qualsiasi posizione della strada che ha il diritto di precedenza ( 2 ) – può **procedere** se ha via libera, deve **stare fermo** nel opposto ( 3 ). Quando si ha il segnale di **DARE LA PRECEDENZA**, il conducente ha l'**obbligo** di **rallentare** all'approssimarsi dell'incrocio ( 1 ) – deve **verificare** se non sopraggiungono veicoli come nel caso di STOP ( 2 ) – può **procedere** oppure deve **stare fermo** a seconda dei casi. **Attenzione!** Nelle **intersezioni** ( cioè negli incroci ) non regolate da alcun segnale di precedenza, vale la regola generale della **precedenza a destra**. Hanno la pre-

cedenza i veicoli provenienti alla destra del conducente interessato. Nei casi in cui vi siano **intersezioni** con strade regolate rispettivamente da segnale di STOP e di DARE LA PRECEDENZA, procede per primo il conducente che ha il segnale di DARE LA PRECEDENZA e poi l'altro conducente. I segnali di precedenza **non hanno una forma ed un colore unici**. Sia il segnale di STOP che quello di DARE LA PRECEDENZA si distinguono dagli altri per caratteristiche di forma proprie: **STOP** = *ottagono regolare* con bordo *bianco*, colore di fondo *rosso* e scritta STOP *bianca* – **DARE LA PRECEDENZA** = *triangolo equilatero con il vertice in basso*, colore del bordo *rosso*, colore di fondo *bianco* e **nessuna scritta**. I segnali di **preavviso di STOP e di DARE LA PRECEDENZA** hanno la stessa forma e colore del segnale di DARE LA PRECEDENZA e sono **integrati** ( cioè completati ) da un pannello posto sul lato superiore ( base del triangolo equilatero ) con la scritta *STOP* e la distanza in metri per il primo caso e la *sola distanza in metri* per il secondo caso. Gli altri segnali del gruppo hanno forma e colori **identici** ai *segnali di pericolo* tranne due eccezioni ( segnali di inizio e fine strada con diritto di precedenza – forma romboidale e colore giallo con barra obliqua per il segnale di fine ).

**3.2 Segnali di divieto.** Sono caratterizzati dalla forma **circolare** con bordo **rosso**, colore di fondo **bianco** e simboli **neri** ( in generale ). La loro **funzione** è quella di **vietare** o **limitare** determinati comportamenti o attività ( ordine o comportamento imposto di tipo negativo = non fare ). Sono suddivisi nelle seguenti categorie: **segnali di divieto generico** – **segnali di divieto specifico** – **segnali di divieto di sosta e fermata** ( cosiddette **fasi statiche della circolazione** )

**NOTA:** la circolazione dei veicoli si divide in due fasi, la fase **dinamica**, che riguarda il veicolo in movimento, e la fase **statica**, che riguarda il veicolo fermo. Questa fase si distingue, a sua volta, in due sottofasi: **sospensione temporanea** ( detta *fermata* ) e **sospensione prolungata** con abbandono del veicolo da parte del conducente ( detta *sosta* ). Ne consegue che i **divieti di sosta e fermata** riguardano solamente la fase **statica** della circolazione. Per quanto attiene i **divieti generici** e **specifici**, i primi rendono note disposizioni che **si riferiscono a tutti i veicoli** o a **tutti gli utenti della strada**, i secondi, invece, avvisano dell'esistenza di divieti che riguardano **determinate categorie di veicoli** o di **utenti** ( si tratta di imposizioni che vanno rispettate dalle categorie interessate e che non influiscono sulla condotta degli altri ). Fra i **divieti generici** illustriamo i più ricorrenti: **divieto di transito**, vieta il transito ( cioè il passaggio ) di tutti i veicoli **esclusi** i pedoni ma **compresi biciclette e ciclomotori** – **divieto di accesso**, indica un *senso di marcia* che non può essere percorso da i veicoli interessati perché aperta alla sola circolazione proveniente dal senso opposto ( è abbinato sempre con un **segnale di obbligo**, costituito da freccia indicante la direzione ammessa, e con il **segnale di senso unico - divieto di sorpasso**, vieta il sorpasso, cioè la *manovra* con la quale un veicolo supera il veicolo ( o i veicoli ) che lo precede spesso spostandosi sulla opposta corsia di marcia. **Non** si applica ai **ciclomotori** ed ai **motocicli** ( moto ) – **limiti massimi di velocità**, indicano la velocità massima consentita – **segnale di divieto di segnalazioni acustiche**, è un divieto che vale nei **centri abitati** ( cioè nelle aree urbane segnalate dall'apposito cartello di *centro abitato* con il nome della località in nero ed il colore di fondo bianco ). **Attenzione!** Nelle curve e nei passaggi malagevoli o stretti e, comunque, dove non ci sia visibilità oppure in casi di assoluta necessità anche nei centri abitati, è **cosa utile e sicura** utilizzare i segnalatori acustici del proprio veicolo. I **divieti specifici** si distinguono da quelli generici perché riportano all'interno del segnale l'indicazione della **categoria di veicoli** o degli **utenti** a cui si rivolgono ( per es. il divieto di transi-

to per soli ciclomotori riporta il simbolo del ciclomotore ). I **divieti di sosta e fermata** sono caratterizzati dai colori abbinati **rosso** e **blu**. Sono entrambi di forma circolare con una barra traversa direzione sinistra/destra dall'alto in basso il divieto di sosta e con due barre incrociate a raggio di ruota il divieto di fermata. Quando ai due segnali è abbinato un **pannello integrativo** con la scritta **0 – 24**, ciò significa che i divieti sono validi per tutto l'arco delle 24 ore giornaliere ( cosiddetti **divieti permanenti** ). Diversamente entrambi i divieti hanno dei limiti di **efficacia** ( cioè di valore ) sia nel **tempo** che nello **spazio**: nei **centri abitati** valgono 12 ore al giorno, dalle 08.00 alle 20.00, al di **fuori** dei centri abitati valgono dalle 08.00 alle 22.00. In sostanza, non si applicano durante le ore **notturne**. La loro validità nello **spazio** è regolata da tre tipi di **pannelli integrativi** indicanti rispettivamente il punto di **inizio**, la **continuazione** ed il punto in cui **termina** il divieto. I divieti di sosta e di fermata, inoltre, possono interessare **un solo lato** della strada o **tutti e due** i lati. **Importante!** Tutti i segnali di **divieto** sono **limitati** nello **spazio** ed in casi 5 particolari, come quello dei divieti di sosta e di fermata, anche nel tempo. Esiste un tipo di segnale che indica il punto in cui **termina un divieto**: ha forma circolare, colore bianco abbinato al nero e può riportare il simbolo del divieto che termina con una barra traversa direzione destra/sinistra dall'alto in basso oppure con la sola barra traversa ( indica, in tal caso, la **fine di tutti i divieti** precedentemente imposti ).

**3.3 Segnali di obbligo.** Anche questo gruppo di segnali ha **forma circolare**. La loro **funzione** è quella di **imporre** agli utenti **uno specifico comportamento**, ovvero, **una particolare condizione della circolazione da rispettare**. L'ordine dato od il comportamento imposto sono di tipo **positivo** ( obbligo di fare ). Sono suddivisi in due gruppi: **segnali di obbligo generici** e **segnali di obbligo specifici**. Differiscono per quanto riguarda i colori. I **segnali di obbligo generici** hanno il colore di fondo **blu** senza bordo ed il simbolo **bianco**. Quelli di **divieto specifico** hanno il bordo **rosso**, il colore di fondo **bianco** ed il simbolo **nero**. I **segnali di obbligo generici** possono essere distinti in **tre** categorie: 1 **obblighi direzionali** ( segnali che impongono direzioni obbligatorie ), sono sempre abbinati con i **segnali di divieto generici** e sono presegnalati con **preavvisi** in cui la freccia direzionale è curvilinea ( eccetto l'obbligo diritto ) – 2 **segnali di percorsi riservati**, indicano strade e percorsi riservate a determinate categorie di utenti e possono essere abbinati a **segnali di divieto specifico** - 3 **segnali di obbligo residuali**, indicano vari tipi di imposizioni, quali per es. l'obbligo di avere pneumatici o catene da neve o di tenere una velocità minima non inferiore a quella indicata ( è l'opposto del **limite di velocità** ). I **segnali di obbligo specifici** sono limitati a tre obblighi precisi: A. **ALT STAZIONE**, segnale autostradale o per strade a pedaggio che indica l'obbligo di fermarsi ai caselli – B. **ALT DOGANA**, posto ai confini di Stato con Nazioni non CEE – C. **ALT POLIZIA** ( segnale base con le varianti **CARABINIERI**, **POLIZIA LOCALE** ), in genere si tratta di un **segnale mobile**, cioè utilizzato in determinate circostanze e poi rimosso. Prescrive l'obbligo di rallentare e fermarsi, a richiesta degli organi di polizia, ai posti di blocco.

#### 6) **Segnali di indicazione.**

Hanno la funzione di **fornire** agli utenti della strada **informazioni necessarie** o **utili** per la guida e per la individuazione di località – itinerari – servizi ed impianti. La categoria più importante di questo gruppo di segnali è costituita dai **segnali di direzione/itinerario**. Sono distinti secondo la

seguente gamma di colori di fondo: a) **verde**, segnali autostradali – b) **blu**, indicazioni extra urbane utilizzate nella viabilità ordinaria ( strade statali – regionali – provinciali e comunali ) – c ) **bianco**, indicazioni urbane – d) **giallo**, segnaletica temporanea in occasione di cantieri e lavori stradali con deviazioni dal normale percorso stradale. Questi segnali possono essere abbinati con i altri tipi di segnali di direzione a fondo **marrone** ( turistici ) e **nero** ( industriali ). Dove ci sia la necessità di segnalare più direzioni e/o località, i **segnali di direzione** sono raccolti in gruppi, distinti in gruppi di segnalazione urbani e gruppi extraurbani ( i segnali di direzione urbani hanno forma rettangolare con la freccia disegnata all'interno, i segnali extraurbani hanno la forma di freccia ad eccezione della direzione diritta che è sempre rettangolare ). In tal caso sono collocati secondo l'ordine dei colori e secondo l'ordine di direzione ( quindi, *bianco, verde, blu, marrone, nero – dritto, sinistra, destra* ).

### I segnali orizzontali

Ha la funzione di **regolare** la circolazione, di **guidare** gli utenti e di **fornire** prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Le diverse tipologie di **segnaletica orizzontale**: 1 **strisce** – 2 **attraversamenti pedonali** – 3 **freccie direzionali** – 4 **stalli di sosta** ( parcheggi ) – 5 **altri segnali e simboli**.

Le strisce hanno due forme: **continua** ( indica la invalicabilità della corsia ) – **tratteggiata** ( si può oltrepassare ). Gli **attraversamenti pedonali** propriamente detti servono ai pedoni per attraversare la strada ed hanno forma di rettangoli tracciati sull'asfalto in modo alternato. Esistono anche **attraversamenti ciclabili** e misti **ciclopedonali**, realizzati con quadrati alternati ed utilizzabili per le piste ciclabili oppure sia per i cicli che per i pedoni. Gli **stalli di sosta** possono essere realizzati ortogonalmente oppure con inclinazioni di 30° o ancora longitudinalmente rispetto all'asse stradale. La **segnaletica orizzontale** è contraddistinta da particolari colori: **bianco**, si tratta della segnaletica ordinaria – **giallo**, distingue sia la segnaletica **temporanea**, abbinata con i **segnali verticali temporanei** ed utilizzata in caso di lavori stradali e deviazioni, sia la segnaletica che indica corsie e zone o spazi di sosta **riservati** a categorie di veicoli e di utenti.

L'uso più corrente della segnaletica **gialla** in questi casi lo si ha per delimitare e riservare **stalli di sosta per invalidi** ( persone con **impedite** o **limitate capacità motorie** ) per i **mezzi di polizia/soccorso**, per segnalare **fermate bus**, per realizzare **corsie riservate** alla circolazione degli automezzi pubblici di trasporto e similari. In tutti questi esempi, la segnaletica è integrata da **scritte** e/o **simboli** sia a terra che abbinati a **segnali verticali di divieto** od **obbligo** – **azzurro**, indica zone di **sosta limitata a pagamento** ( limite massimo di tempo di sosta a fronte del pagamento di una somma di denaro ) – **giallo/nero alternati**, indicano l'**estensione del divieto di sosta** sui **cordoli** dei marciapiedi ( cioè sui bordi ).

### Le norme di comportamento

Passiamo all'esame della parte di natura **normativa** del Codice della Strada e, cioè, delle **NORME DI COMPORTAMENTO**.

Abbiamo visto nella **Introduzione normativa generale** ( vedi a pagina 1 e 2 ) che la convivenza civile è stabilita da **norme giuridiche** di varia natura ( **amministrativa** – **penale** – **civile** ).

Possiamo ora definire la **norma giuridica** come **la regola a cui attenersi** ( si tratta, quindi, di una regola **obbligatoria** che deve essere rispettata da tutti i destinatari ). Abbiamo anche precisato che esistono **norme perfette**, al cui **precetto** ( comando ) fa riscontro la **punizione**. Le **norme amministrative** possono stabilire sia **punizioni** di tipo **principale** che **punizioni** di tipo **accessorio**. Le prime sono **punizioni** che – in genere - stabiliscono a carico del **trasgressore** il pagamento di una **somma di denaro**. Esse sono definite in termini giuridici **sanzioni pecuniarie** ( dal latino *pecunia* = denaro ). Le seconde sono definite **sanzioni accessorie** ( da *accessorio* = qualcosa che si aggiunge ad un bene principale, qualcosa in più ). Esse **non consistono mai** nel pagamento di una somma di denaro ma in altri tipi di punizioni come: **sequestro** del veicolo utilizzato per commettere una violazione ( cioè sottrazione del mezzo al proprietario da parte della Pubblica Amministrazione, in attesa di stabilire eventuali punizioni più gravi – si tratta dei cosiddetti **provvedimenti cautelari**, adottati per evitare danni maggiori o per evitare che una violazione prosegua ) – **fermo amministrativo** del veicolo ( cioè **divieto** di utilizzare il mezzo per un periodo prefissato di tempo ) – **ritiro** dei documenti di guida ( patente ) o di circolazione ( carta di circolazione di motoveicoli ed autoveicoli ) da parte degli Organi di polizia. Al ritiro consegue, quasi sempre, la restituzione del documento dopo aver adempiuto alle **prescrizioni** stabilite per quel tipo di violazione ( per es. nel caso in cui un'autovettura sia sprovvista della **revisione** periodica, la carta di circolazione è ritirata sino a che il proprietario non sottoponga il veicolo a revisione ). Tutte le **norme di comportamento** comprese nel **Codice della Strada** sono **norme perfette**. Le **norme di comportamento** sono contenute nel **Titolo V** – articoli da **140 a 193** ( compresi ) – del **Codice della Strada**.

E' bene precisare che vi sono altre **norme perfette** ( costituite, quindi, da **precetto** e **punizione** ) contenute in altre parti del **Codice della Strada**. Ecco l'elenco:

- **Violazioni della segnaletica della sosta, dei divieti e degli obblighi stabiliti con ordinanza dell'ente proprietario della strada o della competente autorità** ( articolo 7 – Titolo I – Disposizioni generali );
- **Violazioni inerenti la circolazione con veicoli** ( tra cui i ciclomotori ) **non revisionati** ( articolo 80 – Titolo III ) **e la sicurezza degli stessi** ( articoli 72 e 78 – Titolo III );
- **Circolazione senza targa/contrassegno identificativo o con targa/contrassegno identificativo falsi oppure senza documenti di immatricolazione** ( articolo 97 – Titolo III );
- **Guida senza aver mai conseguito la patente/certificato di abilitazione** ( articolo 116 – Titolo IV ).

Vi sono, poi, altre **norme perfette** diverse sia da quelle sopra indicate e da quelle del Titolo V che sono contenute nel **Titolo VI** del **Codice della Strada**, dove si tratta delle **procedure** ( cioè del modo in cui si deve fare ) di applicazione delle sanzioni. Sono – in particolare – gli articoli **213** e **214** che riguardano il metodo di applicazione del **sequestro** e del **fermo amministrativo** e le **sanzioni** che derivano nel caso in cui chi abbia subito queste due **sanzioni accessorie** trasgredisca agli obblighi derivanti. In sostanza, vengono stabilite **sanzioni** per l'eventuale violazione degli obblighi conseguenti all'applicazione di un'altra sanzione, cioè di sanzioni che potremmo definire **indirette**.

## Il Titolo V del Codice della Strada

Il Titolo V del Codice della Strada contiene due sezioni di norme che descriviamo di seguito:

**A) Norme di comportamento** che prevedono le **sanzioni** per le **violazioni** alla **segnaletica stradale**;

- **B) Norme di comportamento** che prevedono le **sanzioni** per violazioni di altro genere.

Le norme più importanti di cui alla sezione **A)**:

- **Articolo 142, limiti di velocità** indicati con segnale di *limite generale* per tutti i veicoli in **centro abitato** od in particolari **tratti stradali** oppure stabiliti direttamente dal **Codice della Strada** per **categoria di strada** e per **tipi di veicoli**. **Attenzione!** I **ciclomotori** hanno un limite tecnico/costruttivo di velocità massima che corrisponde ai **45 km/h**. Nel caso di **segnale** indicante un limite di velocità **inferiore** a 50 km/h, la prescrizione vale anche per i ciclomotori che non potranno comunque essere condotti ad una velocità superiore a quella indicata ( per es. 30 km/h ).
- **Articolo 145** per la parte che rimanda al comportamento da tenere in **presenza** dei **segnali di STOP** e di **DARE LA PRECEDENZA**. Ricordiamo che ove non sia imposto alcun segnale di precedenza all'**intersezione** ( incrocio ) fra due o più strade, vale la regola della **precedenza a destra** già vista.
- **Articolo 146**, vale in modo generale per **tutti i tipi di segnali**, compresi la *segnaletica orizzontale* – le **segnalazioni manuali di polizia** e, in modo particolare, per i **segnali luminosi** ( **semafori** ) e stabilisce che gli **utenti** della strada debbono **osservare** gli obblighi indicati dai segnali stradali.
- **Articolo 147**, stabilisce il comportamento da tenere in prossimità ( cioè avvicinandosi ) ed in corrispondenza dei **passaggi a livello**.
- **Articolo 175**, descrive gli atti **vietati** nelle **autostrade** e **strade a regime particolare** quali **superstrade** ( dove sono ammesse a circolare solo alcune categorie di veicoli ).

Prima di passare all'esame delle norme di cui alla sezione **B)**, ricordiamo ancora l'articolo **140** che apre il Titolo V e che viene definito **principio informatore della circolazione** ( vedi pagina 2 ). Da questo articolo derivano tutti gli altri articoli del Titolo V perché alla base delle norme di comportamento c'è il principio della **sicurezza**.

Le norme della sezione **B)** che, come già detto, stabiliscono il comportamento da tenere e le relative sanzioni in caso di violazione **indipendentemente** dalla segnaletica presente sulla strada ma in relazione al **principio informatore della circolazione** ( articolo 140 ), sono le seguenti:

- **Articolo 141**, relativo alla velocità ed alla condotta di guida indipendentemente dai limiti di velocità imposti con apposita segnaletica. Stabilisce che i conducenti devono mantenere sempre il controllo del proprio veicolo, procedere con la massima cautela in determinate circostanze ( strade fiancheggiate da edifici – incroci etc. ) ed essere pronti ad evitare incidenti mettendo in atto le manovre per fermare il veicolo o evitare gli urti ( **manovra di soccorso** ).
- **Articolo 143**, stabilisce la posizione dei veicoli sulla carreggiata ( parte della strada destina-

ta alla circolazione dei veicoli, il più delle volte suddivisa in corsie a senso unico di marcia o a doppio senso ) durante la marcia.

- **Articolo 144**, regola la circolazione per file parallele.
- **Articolo 148**, stabilisce le regole per la manovra di sorpasso ( che in taluni tratti stradali può essere espressamente vietata con l'apposito segnale ).
- **Articolo 149**, distanza di sicurezza tra i veicoli.
- **Articolo 152**, uso delle luci ( per i ciclomotori ed i motocicli vale la regola delle **luci anabbaglianti** sempre accese sia di giorno che di notte nei centri abitati e fuori dai centri abitati ).
- **Articolo 154**, manovre e cambiamenti di direzione, uso degli indicatori di direzione e comportamento da tenere durante le svolte a destra e sinistra.
- **Articolo 155**, vieta i rumori molesti durante la guida dei veicoli dovuti sia alla inefficienza dei dispositivi silenziatori sia al modo stesso di guidare.
- **Articolo 156**, uso delle segnalazioni acustiche.
- **Articolo 157**, regola l'arresto – la fermata – la sosta dei veicoli in assenza di segnaletica apposita.
- **Articolo 158**, divieti di fermata e sosta in determinate condizioni.
- **Articolo 163**, comportamento da tenere in presenza di cortei e convogli di veicoli ( trasporti eccezionali – mezzi militari incolonnati ).
- **Articolo 170**, trasporto di cose ed animali sui veicoli a due ruote.
- **Articolo 171**, uso del casco protettivo.
- **Articolo 180**, obbligo del possesso dei documenti durante la guida di veicoli ( patente – certificato di abilitazione per ciclomotori – assicurazione – documenti dei mezzi ).
- **Articolo 181**, obbligo dell'esposizione del *contrassegno assicurativo* ( da tale obbligo sono esenti i conducenti dei ciclomotori che devono, comunque, avere al seguito il contrassegno ).
- **Articolo 189**, comportamento in caso di incidente stradale.
- **Articolo 191**, comportamento da tenere nei confronti dei pedoni.
- **Articolo 192**, obblighi verso i funzionari e gli agenti di polizia.
- **Articolo 193**, assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

### **Il comportamento in caso di incidente stradale – art. 189 del Codice della Strada.**

L'articolo 189 deriva dall'articolo **593** del **Codice penale** che prevede il **reato** di **omissione di soccorso** ( Titolo XII ). Si tratta di un **reato** che rientra, come l'omicidio, tra quelli che il Codice penale definisce **reati contro la persona**.

L'articolo **593** del **Codice penale** **obbliga chiunque** trovi un **minore di anni dieci** o una **persona incapace** di accudirsi oppure **malata** nel corpo o nella mente o **anziana** ovvero trovi una persona che **sia** o **sembri inanimata** o **sia in pericolo** a **darle assistenza** e ad **avvisare l'autorità competente**.

Sulla strada ed in caso di incidente, si applica l'articolo **189** del **Codice della Strada** che fa propri i principi dell'articolo **593** del **Codice penale**.

L'articolo **189** del **Codice della Strada** impone i seguenti obblighi:

- Pone l'obbligo agli **utenti della strada** di fermarsi e prestare soccorso in caso di incidente comunque ricollegabile al loro comportamento ( cioè anche quando non sono causa diretta dell'incidente );
- I coinvolti in un incidente devono **garantire** sempre ( se sono in condizioni fisiche e psicologiche adatte ) la **sicurezza** della circolazione ( si nota il richiamo al famoso **principio informatore della circolazione** di cui all'articolo **140**) e **mantenere i luoghi ed i veicoli nello stato di fatto conseguente all'incidente** permettendo agli Organi di polizia di potere effettuare le indagini ( specie per gli incidenti con feriti o mortali );
- Per gli incidenti con soli **danni materiali** ( a veicoli e cose ) e senza feriti, prevale la regola di **evitare intralcio alla circolazione stradale** (ancora un richiamo all'articolo **140** );
- Tutti i coinvolti in un incidente devono **scambiarsi i dati personali e quelli dei veicoli condotti** al fine di permettere alle rispettive assicurazioni le azioni di **risarcimento** (pagamento) dei danni subiti;
- Viene ripetuto nel corso dell'articolo 189 il doppio obbligo per i coinvolti in un incidente di **fermarsi in presenza di feriti** e di **prestare assistenza** agli stessi.

Lo stesso articolo prevede le **sanzioni** a carico di chi viola gli obblighi sopra elencati. In particolare, le **violazioni** degli obblighi di **fermarsi e prestare assistenza ai feriti** ( quindi, commettere l'**omissione di soccorso** e/o la **fuga** dal luogo dell'incidente ) comportano l'applicazione di **sanzioni PENALI** e di **sanzioni AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**. Gli Organi di polizia possono **arrestare** il trasgressore nel caso di **fuga** quando questi venga individuato e non si sia **spontaneamente** messo a disposizione degli stessi Organi entro le **ventiquattro ore** successive al fatto. Le **sanzioni accessorie** prevedono la sospensione della patente e la **decurtazione** ( - 10 ) di punti dalla stessa. Nel caso di violazione degli obblighi riguardanti l'**intralcio**, la **modificazione dei luoghi**, l'omissione di **fermarsi** e di **scambiarsi i dati** ( per incidenti senza feriti ), si applicano, invece, **solamente sanzioni amministrative** consistenti nel **pagamento** di una somma di denaro e nella **decurtazione** di punti dalla patente.

**Attenzione!** Nel caso di incidente in cui – per **colpa** personale di uno dei conducenti – si provochi la **morte** di altre persone, la punizione applicata è quella prevista dall'articolo **589** del **Codice penale** ( reato di **omicidio colposo** – **sanzione penale** ).

## Esame di alcuni articoli del Titolo V

Esaminiamo di seguito alcuni articoli del Titolo V che più possono interessare il conducente di ciclomotori:

- **Articolo 170**, regola il **trasporto** di **persone** ed **oggetti** sui veicoli a motore a **due ruote**. In particolare per i **ciclomotori** ( che ricordiamo è un *veicolo in grado di sviluppare la velocità massima di 45 km/h ed avere una cilindrata di 50 cc* ) la norma ha subito alcune modificazioni nel corso degli anni, stabilendo – da ultimo – che *sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone ( oltre al conducente ) a meno che il posto per il passeggero sia espressamente ( cioè chiaramente ) indicato nel certificato di circolazione ( libretto del mezzo ) e*

che il **conducente** abbia un'età **superiore a diciotto anni**. Per quanto riguarda il trasporto di cose, questo è **ammesso** purché il conducente abbia **libero uso** di braccia, mani e gambe, dovendo reggere il manubrio con **due mani** ed almeno con **una mano** in caso di manovre. Sono, inoltre, **vietati** il **traino** ed il farsi **trainare**.

- **Articolo 171**, impone l'obbligo dell'uso del casco protettivo sui veicoli a **due ruote**. I conducenti ed i passeggeri (dove ammessi) di tali veicoli, fra cui i **ciclomotori**, debbono **indossare** e **tenere allacciato** in modo regolare il casco protettivo. Le **sanzioni amministrative** previste sia per la violazione dell'articolo **170** che per la violazione dell'articolo **171** stabiliscono il pagamento di una somma di denaro e – ultima modifica introdotta nel 2005 – la **confisca** \* del **ciclomotore** usato al momento del fatto. \* **NOTA**: si tratta di una **sanzione accessoria** che consegue al provvedimento cautelare già esaminato del **sequestro**, consistente nella privazione della proprietà del veicolo che passa dal proprietario alla Pubblica Amministrazione per la successiva vendita ( **alienazione** ) con ricavato a favore dell'Amministrazione stessa.
- **Articolo 180**, prescrive quali documenti ciascun conducente debba avere con sé durante la guida. Fra questi sono obbligatori: la patente o il certificato di abilitazione per ciclomotori – il certificato ed il contrassegno di assicurazione – la carta di circolazione o il certificato di circolazione ( per i ciclomotori ). Chi non li abbia con sé, nel caso in cui venga fermato per un controllo di polizia, riceve un **verbale** con l'assegnazione di un termine di tempo **obbligatorio** entro il quale portare in **visione** il **documento** mancante ad un qualsiasi Comando di polizia. E' prevista anche una **sanzione pecuniaria**. Qualora l'interessato **non** esibisse il documento nel termine assegnato e/o non lo esibisse affatto, gli verrà recapitato un successivo **verbale** con una **sanzione pecuniaria** per il pagamento di una somma **molto elevata**, fatti salvi tutti gli eventuali accertamenti del caso con l'applicazione di altre **sanzioni** se venisse **accertato** un qualsiasi altro tipo di **violazione** ( per es. se in seguito alla mancata esibizione dei documenti assicurativi, risultasse che il veicolo non era assicurato al momento del primo **accertamento**, oltre al **verbale** per la mancata esibizione sarebbe trasmesso anche il **verbale** per la **violazione** degli obblighi stabiliti in materia di assicurazione – articolo 193 del Codice della Strada ).
- **Articolo 191**, è un articolo **importante!** Perché obbliga i **conducenti** a **prevenire** situazione di **pericolo** in presenza di **bambini** e/o di **anziani** anche nel caso in cui questi stiano tenendo un comportamento scorretto (per es. attraversare la strada fuori dagli **attraversamenti pedonali** oppure all'improvviso).
- **Articolo 192**, stabilisce gli obblighi dei conducenti nei confronti dei funzionari, ufficiali ed agenti di polizia, prevedendo, in particolare, di **fermarsi** quando venga imposto l'ordine con l'apposito **segnale distintivo** ( la cosiddetta **paletta** circolare con lo stemma della Repubblica Italiana al centro su disco rosso a bordo bianco ) – di **esibire** i documenti richiesti. Questo articolo prevede anche i **posti di blocco** per fermare e controllare veicoli, conducenti e passeggeri.
- **Articolo 193**, stabilisce l'obbligo della **assicurazione** per tutti i veicoli a motore posti

in circolazione.

**Attenzione!** L'obbligo si applica anche ai veicoli lasciati in **sosta** per periodi di tempo molto lunghi su qualsiasi **area aperta al transito**, perché - anche se fermo in uno spazio aperto - un veicolo è considerato in circolazione ( ricordiamo la **fase statica** della circolazione trattata nell'esame dei **segnali di divieto** a pagina 4 ).

La **sanzione** stabilita per la **violazione** dell'articolo 193 è di doppia natura: **pagamento** di una somma di denaro ( con riduzioni se l'interessato attiva l'assicurazione e questa non è scaduta da oltre un mese ) – **sequestro** del veicolo sino al pagamento della **sanzione** ed alla attivazione dell'assicurazione. In caso contrario, il veicolo è **confiscato** e venduto a vantaggio della Pubblica Amministrazione.

Buona guida a tutti

L'Amministrazione Comunale  
al servizio del cittadino

Ottobre 2009